



Comune di CASSINA RIZZARDI
Provincia di Como

Prot. 4399 / T6 C3 UTC
Lì, 04/10/2016

L'AUTORITA COMPETENTE PER LA VAS

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 05/07/2016, la Giunta Comunale ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, D.Lgs. n. 267/2000 e 56 delle NTA del PTCP della Provincia di Como, concernente la riorganizzazione e l'ampliamento della grande struttura di vendita (centro commerciale) ad insegna "Bennet", su una slp complessiva di mq. 16.045 ed una superficie di vendita di mq. 10.300 di cui mq. 3.150 destinati alla vendita di prodotti alimentari e mq. 7.150 destinati alla vendita di prodotti non alimentari;

Rilevato che l'Accordo di Programma in questione non comporta variazioni alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e che, pertanto, non occorrerebbe effettuare una nuova VAS. Nondimeno, il Comune considerata l'entità e la tipologia dell'intervento in relazione all'ampiezza territoriale, ha comunque ritenuto preferibile svolgere un procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dell'Accordo di Programma, al fine di tenere conto di eventuali circostanze di fatto e/o elementi normativi sopravvenuti rispetto alla data in cui è stata effettuata la VAS del PGT;

Visto il rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il verbale della seduta della Conferenza di verifica in data 13.09.2016, allegato per divenirne parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione istruttoria dell'Autorità Competente per la VAS in data 04.10.2016, prot. n. 4398 depositata presso il Comune di Cassina Rizzardi, Ufficio Tecnico;

Visti gli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva 42/2001/CE e al D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l'art. 16, L. n. 1150/1942 secondo cui *"lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste"*.

Ritenuto che, per le ragioni analiticamente illustrate nella predetta relazione istruttoria, cui si rinvia anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, la proposta di Accordo di Programma:

- a) non costituisce variante a strumenti urbanistici sovraordinati e comunali;
- b) prevede un intervento già fatto oggetto di VAS sia nell'ambito di approvazione del PGT sia in sede di approvazione del PIF, senza che nel frattempo siano sopravvenuti elementi di fatto o normativi diversi;
- c) il progetto verrà, in ogni caso, sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- d) la proposta inoltre rientra tra quelle che "determinano l'uso di piccole aree a livello locale" e/o comunque integra l'ipotesi di "modifiche minori dei piani e dei programmi" e pertanto "la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente" all'esito del procedimento di verifica "tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento" (comma 3, art. 6, D.lgs. n. 152/2006).

Ritenuto che, alla luce dell'istruttoria condotta, non ricorra la necessità di assoggettare la proposta di Accordo di Programma a VAS, in quanto non produce effetti significativi sull'ambiente o comunque si tratta di effetti già valutati, per le ragioni ampiamente illustrate nella relazione istruttoria sopra richiamata alla quale si rinvia integralmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990.

Ritenuto di condividere i pareri della Provincia di Como, dell'ARPA di Como, e dell'ATS Como, del Parco del Lura, dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria, Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, del Comune di Bulgarograsso -nella parte in cui non hanno rilevato la necessità di svolgere il procedimento di VAS- non sussistendo ragione alcuna per discostarsene.

Ritenuto altresì di recepire e fare proprie le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni da esse formulate nei pareri pervenuti, nella misura e con le specificazioni meglio indicate nella citata relazione istruttoria;

VISTI:

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- la DGR n. IX/761/2010 in data 10 novembre 2010;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'atto di nomina dell'Autorità competente e di quella precedente per la VAS (deliberazione di G.C. n. 72/2016)

DETERMINA

1. di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per le ragioni illustrate nella relazione istruttoria dianzi citata e per quanto esposto in narrativa, la proposta di Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, D.Lgs. n. 267/2000 e 56 delle NTA del PTCP della Provincia di Como, concernente la riorganizzazione e l'ampliamento della



grande struttura di vendita (centro commerciale) ad insegna "Bennet", su una slp complessiva di mq. 16.045 ed una superficie di vendita di mq. 10.300 di cui mq. 3.150 destinati alla vendita di prodotti alimentari e mq. 7.150 destinati alla vendita di prodotti non alimentari;

2. di recepire e fare proprie le richieste di approfondimenti istruttori, da effettuare sul progetto nel corso delle successive procedure amministrative, richieste di cui al parere della Provincia di Como, trasmesso con nota n. 32328 del giorno 13 settembre 2016, acquisita al protocollo comunale in data 13.09.2016 prot. n. 4055; parere del Parco del Lura trasmesso con nota n. 1441 del giorno 12 settembre 2016, acquisita al protocollo comunale in data 13.09.2016 prot. n. 4045; parere dell'ARPA della Lombardia – Dipartimento di Como e Varese, trasmesso con nota prot. n. 2016.4.43.67, acquisita al protocollo comunale in data 25.08.2016 prot. n. 3817; parere dell'ATS Insubria, Sede Territoriale di Como, trasmesso con nota prot. n. 28835 in data 11 agosto 2016, acquisita al protocollo comunale in data 06 settembre 2016 prot. n. 3803; parere dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria, Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, trasmesso con nota priva di protocollo e data, acquisita al protocollo comunale in data 07 settembre 2016 prot. n. 3956; parere del Comune di Bulgarograsso, trasmesso con nota n priva di protocollo del giorno 20 agosto 2016, acquisita al protocollo comunale in data 22 agosto 2016 prot. n. 3791, e ciò nei termini e con le specificazioni puntualmente indicate nella citata relazione istruttoria, e di prescrivere che Bennet S.p.A., nella redazione del progetto e predisposizione degli studi per la VIA effettui gli approfondimenti istruttori richiesti nei pareri di cui al punto che precede ed ulteriormente specificati nel corso della seduta della Conferenza di Servizi come risulta dal relativo verbale, e valuti la fattibilità degli interventi di mitigazione e compensazione chiesti;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Comune e mediante affissione all'Albo Pretorio, nonché pubblicazione sul sito web SIVAS;

5. di inviare successivamente alla pubblicazione il presente provvedimento in formato digitale alla Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, avverso il presente atto può essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determina sul sito SIVAS.

L'Autorità Competente per la VAS
Arch. Emiliano Marzorati

Per intesa

L'Autorità procedente per la VAS
Arch. Flavio Cometti


